

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL
D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 – ARTT. 1-23-BIS, 58, 61, 64-BIS, 66, 67 –
DEPOSITATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 29 SETTEMBRE 2025
A.C. 2632**

*a cura del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Bergamo*

Il testo rappresenta la versione “estesa” e argomentata della relazione –necessariamente più sintetica – che accompagna il Progetto di Legge a firma dell’On. Morrone depositato alla Camera il 29 settembre 2025 A.C. 2632. La Proposta di riforma riguarda la parte generale e sostanziale del d.lgs. 8 giugno 2021 n. 231. Essa vuole rappresentare un contributo al dibattito sulle prospettive di riforma e si avvale di uno studio approfondito della letteratura e della giurisprudenza in materia nonché delle più significative esperienze di ricerca maturate in questi anni sul tema della responsabilità degli enti.

SOMMARIO: 0. Premessa e inquadramento della proposta di riforma. – 1. Le direttrici della proposta di riforma. – 2. Modifiche alla natura della responsabilità e ai soggetti destinatari della disciplina (art. 1). – 2.1. La natura della responsabilità dell’ente. – 2.2. I soggetti destinatari del d.lgs. 231/01. – 3. Revisione criteri di imputazione oggettivi e soggettivi della responsabilità degli enti (artt. 5 e 6). – 3.1. Criteri di imputazione oggettiva: introduzione di un criterio specifico per i reati colposi e responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento. – 3.2. Modifica dei criteri di imputazione soggettiva. – 4. Contenuti del modello di organizzazione gestione e controllo. Disciplina dell’organismo di vigilanza. Modelli semplificati per le medie imprese (artt. 7-7-ter). – 4.1. Contenuti del modello di organizzazione gestione e controllo. – 4.2. Ruolo e composizione dell’Organismo di Vigilanza. – 4.3. Sistema semplificato per enti di medie dimensioni. – 5. Riforma dell’autonomia della responsabilità dell’ente e sistema premiale (artt. 8, 8-bis, 17, 17-bis e 23-bis). – 5.1 Premessa. – 5.2. Riforma dell’autonomia della responsabilità dell’ente. – 5.3. Il sistema premiale. – 5.3.1. La particolare tenuità dell’illecito dell’ente. – 5.3.2. La disciplina delle cause di non punibilità (art. 17-bis). – 5.3.3 Sospensione del procedimento con messa alla prova. – 6. Modifiche alla disciplina della prescrizione. – 7. Modifiche alla parte sanzionatoria. – 7.1 Il criterio di compensazione discrezionale e la rivalutazione del valore della quota. – 7.2 Gli interventi sui criteri di commisurazione e sulla riduzione della sanzione pecuniaria. – 7.3. L’intervento sui criteri di selezione delle sanzioni interdittive. – 8. Revisioni minime alla disciplina processuale.

0. Premessa e inquadramento della proposta di riforma.

Il Progetto di riforma (di seguito anche “il Progetto” o “la Proposta”) della parte generale e sostanziale del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stato presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 30 settembre, alla presenza del promotore dell’iniziativa legislativa On. Jacopo Morrone, presidente della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari”,

con la partecipazione – per l’Università degli Studi di Bergamo – del prof. Pierpaolo Astorina Marino, che ha illustrato la proposta, e di AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che ha dato lo spunto per questo intervento.

Il lavoro si inserisce all’interno delle attività che l’Università di Bergamo-Dipartimento di Giurisprudenza sta svolgendo per la Commissione bicamerale, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto lo scorso 14 maggio 2025.

Il gruppo di ricerca di UniBG al servizio del Protocollo è coordinato da Anna Lorenzetti, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, ed è composto da studiosi di area penalistica (Luigi Cornacchia, Pierpaolo Astorina Marino, Gaetano Stea, Federico Donelli, Luigi Scollo), pubblicistica (Emanuele Comi, Ilaria Genuessi, Andrea Patanè) dell’Unione europea (Cinzia Peraro), nonché di ambito medico-legale (Francesco Saverio Romolo).

Alla presente proposta di riforma hanno lavorato i penalisti dell’Università di Bergamo, coordinati dal prof. Astorina¹, confrontandosi altresì con i delegati di AIGA al tema “231”.

Esso vuole rappresentare un contributo al dibattito sulle prospettive di riforma del d.lgs. 231/01 e si avvale di uno studio approfondito della letteratura e della giurisprudenza in materia nonché delle più significative esperienze di ricerca maturate in questi anni sul tema della responsabilità degli enti.

Il testo che segue rappresenta la versione “estesa” e argomentata della relazione –necessariamente più sintetica – che accompagna il Progetto di Legge a firma dell’On. Morrone depositato alla Camera il 29 settembre 2025 A.C. 2632.

Come il lettore potrà notare, la Proposta si mantiene neutra rispetto alle molteplici letture dottrinali sulla struttura dogmatica della responsabilità degli enti, che potrà eventualmente essere oggetto di ulteriore dibattito anche in relazione alla disciplina qui delineata.

Si è cercato, piuttosto, di individuare soluzioni – talvolta con interventi minimali, in altri casi con innesti più corposi – alle problematiche più ricorrenti nella prassi, con passaggi sicuramente ancora “discutibili” e migliorabili, ma frutto di opzioni politico-criminali ben precise.

Come è stato autorevolmente detto, è proprio «la traslazione del dettato legislativo “teorico”, “dal suo contesto generativo ad un altro di tipo pratico”, “finalizzata alla soluzione di problemi operativi”, che rappresenta il passaggio più delicato [...] e più importante per un giurista evoluto, quando sia chiamato a confrontarsi con un costrutto normativo nuovo o *in fieri*»². Questa «radice prasseologica

¹ Il progetto di riforma e la relativa relazione che qui si presenta nella sua versione “estesa” sono stati curati da Pierpaolo Astorina Marino, Gaetano Stea e Federico Donelli. Si ringraziano i colleghi penalisti del gruppo di ricerca per il confronto e la condivisione, nonché la prof. Anna Lorenzetti per il coordinamento dei progetti legati al Protocollo di Intesa con la Commissione di inchiesta in materia di eco-mafie.

² G. FORTI, *Relazione introduttiva*, in A.M. STILE - S. MANACORDA - V. MONGILLO (a cura di), *Civil Law e Common Law: quale «grammatica» per il diritto penale?*, ESI, 2018, pp. 17 ss., p. 51.

della normatività»³ ci invita dunque a trovare soluzioni che possano avere un impatto concreto per gli scopi che si perseguono.

1. Le direttrici della proposta di riforma.

La proposta di riforma della parte sostanziale del d.lgs. 231/01 intende delineare un equilibrio tra certezza e prevedibilità del diritto, da una parte, ed efficienza e responsabilizzazione delle imprese, dall'altra, sfruttando appieno il potenziale preventivo che l'organizzazione possiede in relazione al rischio-reato e scongiurando, nei limiti del possibile, il noto *hindsight bias* cui è esposto il giudizio *ex post* sull'idoneità del sistema di prevenzione attuato dagli enti⁴.

Nel perseguire questo obiettivo di fondo, la proposta si muove su due direttrici principali.

Innanzitutto, restituire tassatività alla colpa di organizzazione, raccogliendo i frutti che la letteratura specialistica e la giurisprudenza hanno prodotto in questi anni⁵, attraverso una più precisa definizione dei criteri di imputazione e una più articolata descrizione del modello organizzativo⁶.

In secondo luogo, la proposta vuole accentuare la dimensione premiale, anche *ex post*, del d.lgs. 231/01 senza disperdere il richiamo alla necessità di predisporre una organizzazione efficace e adeguata alla prevenzione degli illeciti d'impresa⁷.

³ *Ibidem*.

⁴ In letteratura cfr. per tutti M. CATINO, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, Il Mulino, 2022; G. FORTI, *Uno sguardo ai piani nobili del d.lgs. n. 231/2021*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2012, p. 1276; P. SEVERINO, *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in F. CENTONZE - M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Il Mulino, 2016, p. 76; F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti del d.lgs. n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 965; V. MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in M. CATENACCI - V.N. D'ASCOLA - R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma TrE-Press, 2021, pp. 1632-1633.

⁵ Per richiami, tra i moltissimi studiosi, si vedano le ricerche nei volumi collettanei G. LATTANZI - P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, Giappichelli, 2021; D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Giappichelli, 2021; F. CENTONZE - S. MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, 2023; L. CORNACCHIA - E.D. CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Giappichelli, 2023; e in giurisprudenza tra le sentenze più recenti e significative Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401; Cass. pen., Sez. IV, sent. 8 gennaio 2021, n. 32899; Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2024, n. 31665.

⁶ Cfr., tra i molti, C.E. PALIERO, *Colpa penale e colpa di organizzazione: analogie, epifanie e dissolvenze*, in *Cass. pen.*, 10, 2023, pp. 3346 ss.; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. 231/2021)*, in *Cass. pen.*, 2013, pp. 376 ss. (parte I) e p. 845 ss. (parte II); E. GRECO, *L'illecito dell'ente nella teoria della colpa. Modelli emergenti e proposte di rinnovazione*, Giappichelli, 2024, in particolare p. 406.

⁷ Cfr., tra i tanti, F. CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente. Il rapporto tra riparazione e punizione nel campo della responsabilità da reato dell'ente*, in *Sist. pen.*, 18 aprile 2025; CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, cit., pp. 945 ss.; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive minime sul regime sanzionatorio contro gli enti*, in *Proc. pen. giust.*, 1, 2019, pp. 7 ss.; P. ASTORINA MARINO, *Premialità*,

Si propone, dunque, una revisione della parte generale (di diritto sostanziale) del d.lgs. 231/01 che risulti compatibile con l'attuale quadro normativo e che possa essere recepita in modo fruttuoso dalla prassi.

2. Modifiche alla natura della responsabilità e ai soggetti destinatari della disciplina (art. 1).

2.1. La natura della responsabilità dell'ente.

All'art. 1 viene affrontata la questione della natura della responsabilità degli enti, lungamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza sin dall'esordio della disciplina⁸. Già nella Relazione ministeriale del d.lgs. 231/01, si era evidenziato che l'opzione per la natura "amministrativa" era stata adottata solo in ossequio a un'espressa indicazione "cauta" della legge delega (l. 29 settembre 2000 n. 300), tuttavia, si rilevava l'assenza di «insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti»⁹, essendo possibile «adattare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti», considerata «la rinnovata idea di una colpevolezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità».

Una parte della giurisprudenza si è espressa per la natura sostanzialmente, benché non formalmente, penale della responsabilità degli enti¹⁰, poiché, «coniugando i

collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma, in *Legisl. pen.*, 2023; M. COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica*, Giappichelli, 2022.

⁸ Sulla questione, fra i tanti, G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 151 ss.; C.E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in *Soc.*, 2011, n. spec., pp. 5 ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, pp. 879 ss.; L. STORTONI - D. TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, pp. 7 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 398; G. MARINUCCI, «Societas puniri potest»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, pp. 1193 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, 2002, p. 327; C. DE MAGLIE, *In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Leg. Pen.*, 2003, p. 350; T. PADOVANI, *Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di «giustizia punitiva»*, Giappichelli, 2004, pp. 13 ss.; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 598 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Giuffrè, 2002, pp. 324 ss.; D. PULITANO, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pp. 425 ss.; A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2002, pp. 56 ss.; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giuffrè, 2010, pp. 10 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 307.

⁹ Cfr. Relazione, § 1.1.

¹⁰ Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401; Cass. pen., Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 33044; Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 4176; parlano di natura amministrativa Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561; Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2020, n. 30305; Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192; Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503; Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2011, n. 34476; ascrivibili invece alla

tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "*tertium genus*" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza»¹¹.

A livello europeo, la natura della responsabilità degli enti collettivi è espressamente qualificata come «penale» in Francia (art. 121-2 *code pénal*), in Spagna (art. 31-bis *codigo penal*), in Irlanda (*Criminal Justice -Corruption Offences- Act*), in Belgio (art. 5 *code penal*), nei Paesi Bassi (art. 51 *Wetboek van Strafrecht*), etc. Al di fuori dell'Europa, inoltre, la responsabilità penale delle persone giuridiche esprime una linea di tendenza ancora più risalente e consolidata, in particolare nei Paesi di tradizione giuridica anglosassone (Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda, etc.)¹².

La proposta di riforma ha inteso intervenire sul testo normativo al solo fine di eliminare un'etichetta («amministrativa») che, sin dal principio, non si è mai identificata con l'effettiva natura della responsabilità degli enti collettivi. Nonostante non vi fossero ragioni ostative all'espressa qualificazione come «penale», si è comunque ritenuto di non definire la natura della responsabilità in parola, perché la stessa costituisce, per vari aspetti, un *unicum*, solo in parte riconducibile alle tradizionali forme di responsabilità. Del resto, come si è detto autorevolmente già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/01, non è il caso di «farsi angosciare troppo dai quesiti sulla *natura*» della responsabilità dell'ente, ma di puntare a soluzioni in grado di «incidere realmente sulla politica d'impresa»¹³. Si è dunque prevista la sostituzione della locuzione "amministrativa", contenuta nel titolo del decreto legislativo con quella più neutra "da reato", in tal modo volendo mettere in evidenza, da un lato, l'autonomia dell'illecito (e del rimprovero al) dell'ente rispetto al reato della persona fisica e, dall'altro, contestualmente, confermandone la connessione di dipendenza tra l'uno (l'illecito) e

tesi del *tertium genus* Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2018, n. 27735; Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615; Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083; Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile, 2014 – 18 settembre 2014, n. 38343; Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2016, n. 11442; Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2022, n. 14840; Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2020, n. 1420; Cass. pen., Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 25764; Corte di Giustizia, decisione-quadro 2110/220/GAI (Corte di Giustizia, sez. II, 12 luglio 2012), in cui la CGUE considera «non propriamente penale» la responsabilità degli enti nel sistema italiano.

¹¹ Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; conf. da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2025, n. 22438; in dottrina, G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Cedam, 2002, p. 80; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 307; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Giuffrè, 2006, pp. 35 ss.; PADOVANI, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, cit., p. 14; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI - C.F. GROSSO (a cura di), *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, Giuffrè, 2007, pp. 942 ss.; S. VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in S. VINCIGUERRA - M. CERESA GASTALDO - A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Cedam, 2004, p. 5.

¹² Per un ampio sguardo comparato, G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., pp. 3-44; con specifico riferimento alla normativa spagnola, G. STEA, *La responsabilità degli enti nel Codice penale spagnolo: analisi delle novità introdotte dalla Ley Organica n.1 del 2015*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2017, pp. 3 ss..

¹³ C. E. PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, pp. 1173 ss., p. 1191.

l'altro (il reato). Conseguentemente, sono state sostituite o abrogate tutte le espressioni contenute nel decreto legislativo che qualificano, in qualunque modo, l'illecito o la sanzione come "amministrativi".

2.2. I soggetti destinatari del d.lgs. 231/01.

In merito al secondo comma, si è precisata la natura collettiva degli enti a cui si applica la normativa in questione. Si tratta di un dato ormai acquisito dalla prassi, ma si è ritenuto opportuno positivarlo al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla non applicabilità della disciplina alle "ditte individuali"¹⁴. Tale precisazione lessicale non inficia l'indubbia operatività, almeno in astratto, della disciplina per le società unipersonali, come ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte¹⁵.

L'intervento di modifica più rilevante sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicabilità del sistema 231 riguarda l'esclusione degli enti di piccole e piccolissime dimensioni. La Corte di Cassazione, riguardo alle società unipersonali, ha distinto il profilo formale di assoggettamento della società unipersonale alla disciplina 231, da quello sostanziale, evidenziando la necessità di accertare in concreto l'effettiva autonomia della società rispetto agli interessi personali del socio «tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società»¹⁶.

In questa direzione si muove la proposta, optando per escludere dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa in questione gli enti di piccole e piccolissime dimensioni, in adesione ai suggerimenti di parte della letteratura¹⁷. Com'è stato

¹⁴ Dubbio già fugato dalla giurisprudenza maggioritaria, cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 2023, n. 45534; in dottrina, tra i tanti G. AMARELLI, *Art. 1*, in D. CASTRONUOVO ET AL. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, 2024, pp. 29 ss.; A. BASSI - F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Giuffrè, 2020, pp. 77 ss.; R. ZANNOTTI, *I soggetti*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., pp. 90-91; G. STEA, *L'esegesi giurisprudenziale della definizione degli enti responsabili dell'illecito da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2013, pp. 166 ss.

¹⁵ Di recente, Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 45100; Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2024, n. 42611. Concorda sul punto anche una parte della dottrina, cfr. tra gli altri F. CENTONZE, *Forme organizzative e inesigibilità della compliance: profili di individualizzazione del rimprovero dell'ente*, in *Giur. comm.*, 2, 2021, pp. 451 ss.; F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2008, p. 150; M. M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO - L. LUPARIA DONATI (a cura di), *Diritto e procedura penale delle società*, Giuffrè, 2022, p. 978; SCAROINA, *Principi generali*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., p. 95.

¹⁶ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 22082.

¹⁷ Cfr. CENTONZE, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, in CENTONZE - MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., pp. 87 ss. In questo senso, seppure in termini più dubitativi, anche M. PELISSERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza da reato e autonomia*, in CORNACCHIA - CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, cit., pp. 44-45. In senso contrario C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2019, p. 549, il quale, tuttavia, riconoscendo la

autorevolmente rilevato, infatti, «organizzazioni a “forma elementare o semplice”, di dimensioni minime, con strutture “leggere” e una sovrapposizione tra proprietà e gestione, sembrano davvero sottrarsi alla logica preventiva immaginata dal d.lgs. n. 231/2001»¹⁸. Del resto, se l’obiettivo è «la prevenzione dell’illecito economico da realizzare attraverso modelli di auto-organizzazione costruiti dall’ente»¹⁹, questo «è raggiungibile solo dentro strutture “di un certo rilievo di complessità”, articolate in modo da poter disinnescare propositi opportunistici individuali, capaci di formalizzare regole interne e imporre condotte conformi»²⁰. A ciò si aggiunge, inoltre, l’esigenza di evitare un potenziale *bis in idem* sanzionatorio a carico del “manager-proprietario”²¹.

Pertanto, la proposta definisce gli «enti di piccole dimensioni» sulla scorta di un duplice ordine di criteri, *qualitativo* e *quantitativo*, che operano congiuntamente. Sul piano qualitativo, rileva l’assenza di un’effettiva autonomia organizzativa e gestionale dell’organo amministrativo rispetto ai soggetti che, anche di fatto, esercitano il controllo. Si pensi all’ipotesi del *titolare* dell’attività imprenditoriale che sia anche amministratore della stessa, oppure a colui che esercita una tale ingerenza nella gestione imprenditoriale che non è possibile verificare se l’ente sia realmente in grado di perseguire il proprio oggetto sociale in modo indipendente, autonomo e senza confusione tra piano personale e collettivo. Accanto a questo profilo, la proposta introduce, come detto, un criterio quantitativo, declinato attraverso tre parametri, che devono concorrere simultaneamente: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 220.000 euro, ricavi annui non superiori a 440.000 euro e un numero medio di dipendenti non superiore a dieci unità. Si tratta di soglie particolarmente restrittive, che circoscrivono la categoria a realtà economiche minimali.

Il combinato disposto dei due criteri – qualitativo e quantitativo – delinea dunque una categoria eccezionale, che non coincide con quella civilistica o comunitaria di *microimpresa*, ma risponde a una logica distinta. La scelta di non recepire la definizione di microimpresa, quale risultante dalla Raccomandazione 2003/361/CE e dalla disciplina civilistica (art. 2435-*ter* c.c.), si spiega alla luce della peculiare finalità penal-preventiva del sistema *de quo*: mentre la nozione di microimpresa in ambito europeo è funzionale a

necessità ineludibile di una riforma per gli enti di piccole dimensioni, propone che la sola sanzione pecuniaria non trovi applicazione per questa tipologia di imprese.

¹⁸ CENTONZE, *Forme organizzative e inesigibilità della compliance: profili di individualizzazione del rimprovero dell’ente*, cit., p. 457.

¹⁹ *Ivi*, p. 458.

²⁰ *Ivi*, pp. 458-459. Argomenta in modo simile anche G. DE SIMONE, *D.lgs. n. 231 del 2001 ed enti di piccole dimensioni: disciplina attuale e prospettive de lege ferenda*, in *Diritto Penale Economia e Impresa (DPEI)*, 2, 2023, pp. 64-65, secondo cui nei casi di enti di piccole dimensioni la responsabilità «finisce per essere una sorta di responsabilità oggettiva, dovendosi escludere la stessa possibilità di una verifica circa la sussistenza di una colpa di organizzazione della persona giuridica, che, alla fine, verrà ritenuta “penalmente” responsabile in via pressoché automatica, in conseguenza del reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, da una delle persone fisiche qualificate di cui fa menzione l’art. 5».

²¹ Fanno riferimento a questo rischio in letteratura F. CENTONZE, *Forme organizzative e inesigibilità della compliance: profili di individualizzazione del rimprovero dell’ente*, in *Giur. comm.*, 2, 2021, p. 458; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., p. 549; DE SIMONE, *D.lgs. n. 231 del 2001 ed enti di piccole dimensioni*, cit., pp. 64-65.

politiche di sostegno economico, fiscali e di semplificazione amministrativa, la definizione di «ente di piccole dimensioni», qui proposta, è invece calibrata sul rischio di reato connesso all'attività d'impresa. Se si fosse mutuata la nozione comunitaria, che include realtà con ricavi fino a 2 milioni di euro e fino a 10 dipendenti, la platea degli enti qualificabili come "piccoli" sarebbe probabilmente stata troppo ampia, comprendendo una quota rilevantissima del tessuto imprenditoriale italiano.

Infine, allo scopo di arginare potenziali fenomeni elusivi di frammentazione dell'attività economica in più unità di piccole dimensioni, si è precisato che non potrà mai considerarsi ente di piccole dimensioni la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese: tale disposizione, peraltro, va letta in combinato con la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, della Proposta, sulla responsabilità della *holding*.

All'art. 4, sempre sul tema dei soggetti, la proposta estende la giurisdizione italiana agli enti con sede legale nell'Unione europea o extra-UE che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica, recependo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità²². Infine, viene introdotto un meccanismo di *ne bis in idem* transnazionale: l'ente prosciolto o condannato in via definitiva nello Stato in cui ha la propria sede non potrà essere nuovamente processato per il medesimo fatto, distinguendo il caso degli enti con sede nell'Unione europea, rispetto a quelli con sede extra-UE, per i quali è invece necessaria la delibazione ordinaria della sentenza di condanna o di assoluzione.

3. Revisione criteri di imputazione oggettivi e soggettivi della responsabilità degli enti (artt. 5 e 6).

3.1. Criteri di imputazione oggettiva: introduzione di un criterio specifico per i reati colposi e responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

La proposta di modifica dell'art. 5 introduce al comma 2 una disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato-presupposto colposo, in linea con le indicazioni giurisprudenziali²³, subordinando l'esistenza dell'interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un'effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico.

²² Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626.

²³ Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, sulla riferibilità dell'interesse o vantaggio alla condotta e non all'evento; in letteratura PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 426; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 96, nt. 28; M. PELISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d.lgs. 231/2001*, in A. CASTALDO ET AL. (a cura di), *Scritti in onore di A.M. Stile*, ES, 2013, p. 1205; R. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., p. 191; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, 2018, pp. 468-469.

Il comma 3 estende poi la responsabilità agli illeciti commessi da persone riferibili a enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo, ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c., ogniquale volta tali condotte favoriscano o siano commesse nell'interesse dell'ente controllante. Il comma ha una indubbia portata innovativa e affronta il tema della circolazione della responsabilità all'interno dei gruppi di imprese²⁴. Con la disposizione in parola si esplicita anzitutto che l'interesse che può coinvolgere la responsabilità della *holding* non è un mero interesse di gruppo ma deve trattarsi di una condotta finalizzata a soddisfare (o che ridondi in) un interesse proprio e specifico della società che esercita la direzione e il coordinamento²⁵.

In questo quadro, tuttavia, si estende la responsabilità della *holding* anche all'ipotesi – allo stato da escludersi – in cui il reato sia commesso esclusivamente da soggetti appartenenti alle società controllate: se da un lato, quindi, il reato deve essere commesso proprio nell'interesse della capogruppo, dall'altro si onera chi svolge attività di direzione e coordinamento di una attività di organizzazione e prevenzione degli illeciti – secondo i criteri di cui al successivo art. 6 – commessi dalle controllate nel suo interesse o vantaggio.

Il nuovo comma 4, infine, riposiziona e conferma l'esimente per le condotte compiute nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.2. Modifica dei criteri di imputazione soggettiva.

La proposta di modifica dell'art. 6 introduce una disciplina unitaria del criterio di imputazione soggettiva, eliminando la distinzione vigente tra il fatto commesso dal soggetto apicale e quello commesso dal soggetto a questi subordinato, stabilendo che l'ente è responsabile: (1) se l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo

²⁴ Sul tema cfr. E. SCAROINA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Giuffrè, 2006; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., pp. 196 ss.; ID., *Principi generali*, cit., pp. 86 ss.; E. AMODIO, *Rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2007, pp. 1287 ss.; F. SGUBBI, *Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2006, pp. 7 ss.; F.C. BEVILACQUA, *Responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001 e gruppi di società*, Egea, 2010; F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato della holding e l'abuso di direzione unitaria*, in R. BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, 2016, pp. 85 ss.; C. SANTORIELLO, *Per i gruppi di società, nulla di nuovo sotto il sole (fortunatamente)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2025, pp. 9 ss.

²⁵ Ciò in contrasto con alcune pronunce di merito: Trib. Milano, ord. 20 dicembre 2004; Trib. Milano, 26 febbraio 2007 e Trib. Milano, 28 maggio 2011. Criticano il ricorso alla vaga nozione di interesse di gruppo per fondare l'imputazione in capo alla *holding* dei reati realizzati nell'ambito delle società controllate, per tutti, SCAROINA, *Principi generali*, cit., pp. 90-91; L. PISTORELLI, *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2006, p. 15; D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato della holding e l'abuso di direzione unitaria*, cit., pp. 85 ss. Sul tema v. anche M. BIANCHINI - P. SEVERINO, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, in CENTONZE - MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 486 ss.

idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie; (2) se non è stato affidato all'organismo di cui all'articolo 7-bis il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tale modello; (3) se, infine, vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto organismo.

Il nuovo comma 2 prevede una sorta di clausola di equivalenza delle strutture organizzative adottate da enti con sede fuori dal territorio nazionale, purché abbiano caratteristiche analoghe a quelle previste dagli artt. 7 e 7-bis e siano idonee a ridurre il rischio di commissione di reati dello stesso tipo di quello verificatosi. La *ratio* di tale previsione è quella di non limitare la prestazione di servizi da parte di enti con sede nell'UE o extra-UE che operino in Italia e che abbiano comunque implementato una struttura con le medesime caratteristiche e finalità del MOG, solo perché *diversamente* denominata o, comunque, conforme alle disposizioni del Paese d'origine²⁶. Ciò, peraltro, assume particolare pregnanza nei gruppi multinazionali, alla luce della estensione (di cui all'art. 5, comma 3) della responsabilità alla capogruppo per i fatti commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti appartenenti alle controllate.

In linea con le modifiche proposte a proposito della natura sostanzialmente penale della responsabilità dell'ente, si è quindi previsto il superamento della presunzione di responsabilità nel caso di fatti commessi da soggetti apicali, allineando il sistema 231 ai principi fondamentali del diritto penale e del processo accusatorio.

Di particolare rilievo appare, in particolare, il criterio di imputazione prescelto: il canone della idoneità a ridurre il rischio (che è stato adottato in tutte le disposizioni del d.lgs. 231/01 che attualmente richiamano la "idoneità del modello a prevenire") prende atto, da un lato, di un ineliminabile e positivo - come si è detto in letteratura - "rischio consentito organizzativo" che deve essere preservato per incentivare margini di fiducia relazionale nelle organizzazioni (funzionali altresì alla emersione degli illeciti o dei *near miss*)²⁷, dall'altro della impossibilità, molto spesso, di adottare cautele preventive che promettano *ex ante* - e rivelino *ex post* - una capacità impeditiva del reato, specie qualora si tratti di reati dolosi²⁸. Si prende atto, in tal senso, che «le cautele gestionali-organizzative non sono [...] teleologicamente orientate all'impedimento di determinati eventi, ma semmai alla prevenzione di determinate tipologie di reati, in chiave, per così dire, *frappositiva* e, cioè, allo scopo di rendere più difficoltosa la commissione di una certa categoria di reati»²⁹.

²⁶ Cfr. in dottrina BIANCHINI - SEVERINO, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 499; C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in CATENACCI - D'ASCOLA - RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, cit., pp. 1758 ss.; E. SCAROINA, *Verso una responsabilizzazione del gruppo di imprese multinazionale?*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2, 2018, pp. 77-78.

²⁷ Cfr. FORTI, *Uno sguardo ai piani nobili del d.lgs. n. 231/2021*, cit., pp. 1277 ss.; MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 1630; V. MONGILLO, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cass. pen.*, 3, 2023, p. 730.

²⁸ Cfr. sul punto per analoga proposta O. DI GIOVINE - S. DOVERE - C. PIERGALLINI, *La responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, in CENTONZE - MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 363 ss.

²⁹ A. GARGANI, *L'influenza del modello omissivo sulla ricostruzione dogmatica della responsabilità degli enti collettivi*,

Ciò dovrebbe contribuire a una maggiore prevedibilità nell'applicazione della disciplina e a evitare le distorsioni cognitive del "senno di poi" che spesso si manifestano in giurisprudenza.

4. Contenuti del modello di organizzazione gestione e controllo. Disciplina dell'organismo di vigilanza. Modelli semplificati per le medie imprese. (artt. 7-7-ter).

4.1. Contenuti del modello di organizzazione gestione e controllo.

La riforma integrale dell'art. 7, in sostanziale conformità con le indicazioni dottrinali, della giurisprudenza e delle linee-guida redatte da organismi professionali e sindacali degli imprenditori, descrive in modo più tassativo il modello di organizzazione, gestione e controllo³⁰ in un sistema tripartito composto da una parte generale, da una parte speciale e dai protocolli operativi, ridefinendo in chiave organica e dettagliata l'intero impianto della *compliance*³¹. La parte generale prevede la descrizione completa della configurazione societaria, degli organi di amministrazione e controllo, del sistema di procure e deleghe, un codice etico strutturato (introduzione normativa, destinatari, modalità di formazione, principi etici e norme comportamentali), le modalità di accertamento delle violazioni, l'istituzione dei canali di segnalazione interni conformi al D.lgs. n. 24/2023, un sistema disciplinare graduato per ruolo e un organismo di vigilanza (OdV) definito nella sua composizione e nei suoi poteri e fonti di informazione tramite la disciplina dei flussi informativi. La parte speciale dettaglia i reati-presupposto, la mappatura delle attività e dei processi a rischio (aree, ruoli coinvolti, efficacia dei

in C. PIERGALLINI ET AL. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, 2022, pp. 1029 ss., p. 1042.

³⁰ Per un quadro aggiornato e ulteriori proposte sul tema cfr. P. FIMIANI ET AL., *Individuazione di standard di prevenzione del rischio e regole di compliance nel giudizio sul d.lgs. n. 231/2001*, in CENTONZE - MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità degli enti*, cit., pp. 403 ss.; in letteratura sostiene la necessità di andare verso una direzione di «positivizzazione di protocolli cautelari imperniati sulle *best practices*» C. PIERGALLINI, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in A. M. STILE - V. MONGILLO - G. STILE (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Jovene, 2013, pp. 391 ss.; v. anche ID., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. 231/2001)*, parte II, in *Cass. Pen.*, 2013, pp. 865 ss.; ID., *Autonormazione e controllo penale*, in *Diritto penale e processo*, 3, 2015, pp. 261-266; ID., *Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?*, in C. E. PALIERO ET AL. (a cura di) *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali*, ESI, 2018, pp. 117 ss.; per una censura alle modalità di giudizio del modello invalse nella prassi MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., pp. 466 ss., che critica la ricerca, da parte della giurisprudenza, di un «"antibiotico a spettro totale" (chimicamente impossibile e giuridicamente altrettanto complicato)». Si tratta di un'esigenza, di affidabilità e certezza applicativa, evidenziata anche dal *position paper* di Confindustria "Prospettive di riforma della responsabilità "amministrativa" degli enti (disciplina 231)" (disponibile al <https://www.osservatorio-231.it/2025/04/23/la-proposta-di-riforma-al-d-lgs-231-2001-il-position-paper-di-confindustria/>), p. 8.

³¹ Da ultimo per questa struttura in letteratura cfr. GRECO, *L'illecito dell'ente nella teoria della colpa*, cit., p. 406, dalla cui proposta il progetto qui presentato prende ampio spunto; mette in guardia rispetto a un'eccessiva burocratizzazione del modello e dal rischio dell'«occlusione del flusso di informazioni» MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., p. 372.

controlli esistenti, possibili modalità di commissione), i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali dei protocolli operativi. I protocolli di prevenzione operativi designano un responsabile del processo a rischio-reato, regolano la segregazione delle funzioni, disciplinano i flussi informativi verso l'OdV e definiscono modalità di monitoraggio e controllo da parte del personale e del *management*. Recependo le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina³², si è disciplinato l'obbligo di aggiornamento periodico del modello in relazione ai mutamenti organizzativi, alle modifiche normative e ai risultati delle verifiche, mentre le attività di informazione e formazione diventano obbligatorie, continue e estese a tutto il personale e ai soggetti coinvolti, garantendo così un approccio proattivo, dinamico e pienamente allineato agli *standard* internazionali e alle direttive UE in materia di prevenzione dei reati d'impresa e *whistleblowing*.

4.2. Ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il nuovo art. 7-bis disciplina in maniera puntuale la composizione e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza, rafforzandone il ruolo e assegnandogli la responsabilità di garantire il funzionamento e l'osservanza del modello *ex art. 7* con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi³³. A tal fine, l'OdV potrà avere accesso senza restrizioni a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale e dovrà essere dotato di risorse economiche e strumentali proporzionate alla dimensione dell'ente e alla complessità del sistema aziendale³⁴. La novella fissa i requisiti di composizione in un collegio di almeno tre membri dotati di capacità professionali adeguate ai rischi identificati — incluso almeno un professionista iscritto agli albi individuati dal Ministero della giustizia — ed esclude espressamente, nelle società di capitali, l'affidamento delle sue funzioni a collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo di gestione, al fine di assicurare una maggiore specializzazione, competenza e dedizione alla riduzione del rischio-reato³⁵. Infine, introduce una disciplina semplificata per gli enti con meno di trenta dipendenti, autorizzando la nomina di un organismo monocratico interno, purché diverso dai soggetti apicali e munito dei medesimi caratteri di autonomia, professionalità e competenza.

³² Cfr. Uff. indagini preliminari Milano, 8 marzo 2012, in *Giur. merito*, 2012, 9, p. 1899; Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; di recente Trib. Milano, Sez. II, 25 gennaio 2024, n. 1070; F. D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2022, p. 138; M. M. SCOLETTA, *Art.6-Profilo penalistici*, in CASTRONUOVO ET AL. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., pp. 140 ss.

³³ Sul tema v. A. GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI – SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., pp. 269 ss.

³⁴ In argomento si veda A. S. VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, Jovene, 2019, pp. 55 ss.

³⁵ Cfr., *ex multis*, GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., pp. 276 ss.; C. PIERGALLINI, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 169; VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza*, cit., *passim*.

Scopo dell'intervento è integrare una normativa che, sin dalla sua entrata in vigore, è parsa troppo scarna riguardo attribuzioni e composizione dell'Organismo di vigilanza, a fronte della sua centralità³⁶, tenendo però fermo che esso ha la funzione di preservare l'adeguatezza del sistema di prevenzione senza assurgere al ruolo di garante rispetto alla commissione di specifici reati: come è stato precisato, l'attività di controllo dell'organismo è di secondo livello, di carattere sistemico, esterna al processo decisionale e dunque non si caratterizza per l'esercizio poteri impeditivi³⁷.

4.3 Sistema semplificato per enti di medie dimensioni.

L'art.7-ter disciplina il regime di semplificazione per gli «enti di medie dimensioni» – categoria definita dall'ultimo comma dell'articolo precedente come gli

³⁶ C. PIERGALLINI, *I modelli organizzativi*, cit., p. 168; SCOLETTA, *Art.6 - Profili penalistici*, cit., pp. 152 ss.

³⁷ In giurisprudenza, esplicita in questo senso Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, su cui si v. C. PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sist. pen.*, 27 giugno 2022. Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Milano, Sez. II, sent. 8 novembre 2019, n. 13490, con nota di E. FUSCO - B. FRAGASSO, *Sul presunto obbligo di impedimento in capo all'organismo di vigilanza: alcune note a margine della sentenza BMP5*, in *Sist. pen.*, 10, 2020, 124 ss. La dottrina maggioritaria è concorde nell'escludere l'esistenza di una posizione di garanzia, sul punto v., *ex multis*, C. PEDRAZZI, *Corporate governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive?*, in AA.VV., *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, II, Giuffrè, 2002, p. 1375, secondo il quale l'OdV sarebbe un «"parafulmine" rispetto al quale si può parlare di una finalità preventiva indiretta», specificando che «non serve a prevenire concreti episodi delittuosi, bensì ad assicurare l'effettività dei modelli di organizzazione e gestione adottati». A favore di questa tesi v. anche L. CORNACCHIA, *Responsabilità penale negli organi collegiali*, Giappichelli, 2021, pp. 141 ss.; F. CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penale*, Giuffrè, 2009, p. 407; A. ALESSANDRI, *I soggetti*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, 2002, p. 42; F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 19; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., pp. 280 ss.; F. CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3, 2015, pp. 445-448. *Contra*, v. A. NISCO, *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale: posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, Bononia University Press, 2009, 381 e 386; ID., *Responsabilità amministrativa degli enti: riflessione sui criteri ascrittivi "soggettivi" e sul nuovo assetto delle posizioni garanzia nelle società*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, pp. 319 ss.; ID., *La posizione di garanzia dei titolari di funzioni di controllo aziendale nel diritto penale tedesco*, in *Cass. Pen.*, 2010, pp. 2448 ss.; F. VIGNOLI, *Profili critici della responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009, 2, p. 99; sul rischio che l'OdV finisca per catalizzare la responsabilità penale a causa dell'incertezza normativa v. A. GARGANI, *Imputazione del reato degli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo: due piani irrelati?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1066; ID., *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, pp. 525 ss. Lo stesso Autore, tuttavia, da ultimo osserva che in particolari casi anche i membri dell'OdV pur «se sprovvisti – *uti singuli* – di obblighi e poteri propriamente impeditivi [...] – in quanto tenuti ex lege ad attivarsi in funzione della prevenzione della commissione di reati-presupposto all'interno di un sistema plurisoggettivo ed integrato di compliance diretto e coordinato dai vertici aziendali, certamente onerati di obblighi di impedimento – potranno essere chiamati a rispondere di concorso mediante omissione ogni qualvolta hic et nunc il loro mancato o tardivo intervento (di denuncia, segnalazione/allerta, ecc.) si sia rivelato obiettivamente strumentale all'omesso impedimento dell'evento-reato da parte dei membri dell'organizzazione complessivamente considerati» (A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa University Press, 2022, p. 226).

«enti con meno di trenta dipendenti» – estendendolo anche alla parte organizzativa e di gestione, oltre che per la composizione dell’Organismo di Vigilanza.

Il sistema semplificato di organizzazione e gestione per tali enti, in deroga agli articoli 6, lettera a), e 7, si fonda sui principi di proporzionalità, semplificazione documentale, centralità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, partecipazione attiva dei lavoratori, formazione essenziale obbligatoria e gestione delle emergenze in forma snella; tali criteri sono calibrati in base al numero di dipendenti, al settore di attività classificato per rischio secondo le tabelle INAIL e alla distribuzione temporale delle attività lavorative, con monitoraggio annuale dell’efficacia e aggiornamento in caso di mutamenti organizzativi, normativi o tecnici rilevanti. Va appuntata l’attenzione, in particolare, sui criteri indicati alle lettere c) e f) che assumono un ruolo strategico nel garantire efficacia e responsabilità, pur nel quadro di una semplificazione operativa. Alla lett. c) si sottolinea la centralità del ruolo del datore di lavoro, il quale è chiamato ad assumere direttamente le funzioni non delegabili in materia di sicurezza, organizzazione e gestione, come previsto dalla normativa vigente (come la valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Questo principio non si limita a ribadire un obbligo formale, già previsto dal d.lgs. 81/2008, ma richiama una visione sostanziale della *leadership* aziendale: il datore di lavoro deve essere protagonista attivo nella costruzione e nel mantenimento della cultura della sicurezza. Appositamente si è preferito fare riferimento alla nozione di datore di lavoro, anziché quella di «soggetto dirigente», proprio per mantenere la sicurezza dell’ambiente lavorativo negli enti di medie dimensioni come aspetto centrale, da semplificare sì, ma solo da un punto di vista di formalità di gestione. Il criterio f) riguarda invece la gestione delle emergenze in forma semplificata, con l’obiettivo di garantire una risposta rapida, chiara ed efficace alle situazioni critiche. La semplificazione anche qui non significa riduzione della preparazione, ma ottimizzazione delle procedure: le misure da adottare devono essere esplicitate in modo semplice e comprensibile e i soggetti incaricati devono essere chiaramente identificati.

Per agevolare l’attuazione più corretta dei sistemi semplificati di riduzione del rischio, si prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, già prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 81/2008, attraverso un comitato speciale composto da un magistrato, esperti sindacali, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti nominati dal Ministro della Giustizia, elabori modelli di sistemi semplificati differenziati per settore e dimensione, da rendere poi disponibili su una piattaforma digitale del Ministero, garantendo così uniformità di *standard* e continuità di *best practice*. L’adozione del modello organizzativo semplificato non è obbligatoria, né è prevista una presunzione di idoneità³⁸, ma costituisce un’agevolazione (*rectius*, un

³⁸ Da considerare sempre come uno dei criteri giudiziali di valutazione empirica dell’adeguatezza anche del sistema semplificato, seppur con giudizio *ex ante*, cfr. C.E. PALIERO, *Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione lassista o interpretazione costituzionalmente orientata?*, in *Società*, 2010, p. 474; sul tema della certificazione preventiva dei modelli, si vedano anche le considerazioni di O. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., pp. 225

servizio) per finalità pubbliche, offerto da una struttura altamente specializzata e integrata da un comitato di pochi esperti competenti in materia di *compliance* e prevenzione del rischio-reato nell'attività d'impresa. Tale struttura, se effettivamente attuata, potrebbe peraltro, in un successivo intervento riformatore vedere i propri compiti estesi anche a tutte le imprese, tramutandosi in una sorta di Agenzia pubblica per la *compliance*.

Inoltre, il comma 7 prevede una riduzione proporzionata della sanzione pecuniaria da irrogare all'ente di medie dimensioni quando già è stata inflitta una sanzione penale irrevocabile ai soggetti apicali, al fine di evitare una duplicazione punitiva per il medesimo rimprovero di difetto organizzativo (stante la vicinanza di gestione tra soggetti apicali e contesto organizzativo di un ente di medie dimensioni). L'ultimo comma stabilisce, infine, una disposizione di raccordo, chiarendo che ogni riferimento al modello di organizzazione, gestione e controllo nel decreto si intende riferito al sistema semplificato per gli enti di medie dimensioni.

5. Riforma dell'autonomia della responsabilità dell'ente e sistema premiale (artt. 8, 8-bis, 17, 17-bis e 23-bis).

5.1 Premessa.

Autonomia della responsabilità dell'ente e sistema premiale sono due temi strettamente intrecciati.

L'autonomia della responsabilità dell'ente è uno dei punti chiave del "sistema 231": a fronte di una colpa di organizzazione ben definita, sganciare questa responsabilità da quella della persona fisica appare funzionale alle esigenze di prevenzione – specialmente nei macro-organismi collettivi³⁹ – ed evita, altresì, la ricerca del capro espiatorio individuale nel caso di eventi che hanno la loro origine in gravi *deficit* organizzativi.

ss.; V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bononia University Press, 2013, in part. p. 432.

³⁹ Lo sottolinea da ultimo F. D'ALESSANDRO, *La responsabilità da reato delle societas in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, in PIERGALLINI ET AL. (a cura di), *Studi in Onore di Carlo Enrico Paliero*, cit., pp. 969 ss., spec. pp. 981-985 per una carrellata dei contesti criminologicamente favorevoli all'applicazione di una responsabilità diretta degli enti.

Lo sviluppo e la precisazione della disciplina dell'autonomia della responsabilità dell'ente⁴⁰, tuttavia, deve essere affiancata da una compiuta revisione del sistema premiale del d.lgs. 231/01⁴¹.

Attualmente, a fronte delle numerose ipotesi di non punibilità previste per le persone fisiche, l'ente non può mai sfuggire alla "propria" responsabilità malgrado ogni possibile forma di collaborazione *ex post* né ad esso è estensibile la non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista all'art. 131-*bis* del codice penale⁴².

La proposta di riforma vuole riequilibrare il sistema: si precisa l'autonomia della responsabilità dell'ente (eliminando la necessità di provare la colpevolezza della persona fisica e delineandone in modo peculiare il criterio di imputazione) e, parallelamente, si introduce un compiuto sistema premiale appositamente pensato per l'ente.

5.2. Riforma dell'autonomia della responsabilità dell'ente.

La proposta di revisione dell'art. 8 interviene in primo luogo sull'ipotesi in cui l'autore del reato non sia identificato o non sia colpevole, stabilendo che la responsabilità dell'ente sussiste solo se il fatto è conseguenza di una mancata o difettosa adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si tratta di una disposizione volta a precisare la responsabilità dell'ente in ipotesi di mancanza di colpevolezza della persona fisica⁴³, contemporaneamente, però,

⁴⁰ Auspicato spesso in letteratura, anche in relazione all'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale: cfr. F. CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2018, pp. 197 ss.; ID., *Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso di mercato*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2, 2018, pp. 195 ss.; DI GIOVINE - DOVERE - PIERGALLINI, *La responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., pp. 382-383; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., pp. 469-470. Sul tema v. da ultimo, specie in chiave di riforma, M. ROMANO, *Enti collettivi e responsabilità da reato c.d. esclusiva, o indipendente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, pp. 39 ss.

⁴¹ Sul tema cfr., tra gli altri, PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., pp. 542 ss.; ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, cit., *passim*; V. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in CORNACCHIA - CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, cit., pp. 101-102; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2, 2020, pp. 201 ss.; A. FIORELLA - M. MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 2019, pp. 526-527.

⁴² Salve alcune pronunce di merito che propendono a favore di questo orientamento: per un quadro della giurisprudenza del Tribunale di Milano sul d.lgs. 231/01, si veda P. ASTORINA MARINO - E. FUSCO, *La giurisprudenza del Tribunale di Milano sul d.lgs. n. 231/2001: le principali linee di tendenza*, in CENTONZE - MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 195 ss. Per un approfondimento sul tema della particolare tenuità dell'illecito in chiave di riforma del d.lgs. 231/01, cfr. *infra*, § 5.3.1.

⁴³ Soluzione, peraltro, già accolta da una certa parte della dottrina cfr. CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, cit., p. 206, nonché da ultimo ROMANO, *Enti collettivi e responsabilità da reato*, cit., p. 48.

rafforzando – alla luce delle preoccupazioni espresse in dottrina su un utilizzo distorto dell’attuale articolo 8 del d.lgs. 231/01⁴⁴ – la necessità per l’accusa di individuare e provare la “personale” responsabilità dell’ente per una “propria” colpa di organizzazione in mancanza della identificazione o della rimproverabilità dell’autore persona fisica.

Si prevede, dunque, che in questi casi non basti dimostrare che l’ente avrebbe potuto ridurre il rischio di verificazione dell’illecito come previsto dall’art. 6, ma occorra la prova che l’ente avrebbe potuto impedire il reato secondo i principi generali della causalità in ambito penalistico.

In questo modo, sia pure indirettamente, si ottiene il risultato di fondare una autonoma responsabilità dell’ente, nei casi in cui non sia individuata o non sia colpevole la persona fisica, su un *deficit* organizzativo grave⁴⁵: l’omissione di una cautela dotata addirittura di efficacia impeditiva, infatti, appare – di per sé – espressione di una grave colpevolezza di organizzazione.

Viene poi ribadito che l’ente risponda anche quando l’autore non sia punibile o il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia, con l’esplicito richiamo alle esclusioni previste dall’art. 17-*bis*⁴⁶. Infine, restano confermate sia l’improcedibilità dell’azione nei confronti dell’ente qualora l’imputato rinunci all’amnistia concessa per il medesimo reato, sia la facoltà per l’ente di rinunciare a sua volta all’amnistia.

5.3. Il sistema premiale.

La proposta intende ridisegnare completamente il sistema premiale del d.lgs. 231/01, sulla scorta delle indicazioni sempre più nette, in tal senso, emergenti in letteratura⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. D’ALESSANDRO, *La responsabilità da reato delle società in Italia*, cit., p. 980; M. CAPUTO, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 148 ss.; DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., p. 355.

⁴⁵ In questa prospettiva si veda GRECO, *L’illecito dell’ente nella teoria della colpa*, cit., p. 381, p. 408, che propone di rivisitare l’art. 8 prevedendo che l’ente risponda – quando l’autore del reato non sia stato identificato, non sia colpevole o non sia punibile – quando il *deficit* organizzativo sia grave. Vista la difficoltà di definire in modo tassativo la gravità del *deficit* organizzativo, si è tuttavia preferito optare per una soluzione diversa: quella, cioè, di prevedere che la responsabilità sussista in presenza di una violazione di cautele con efficacia impeditiva nel caso concreto. In tal modo, si ottiene un effetto simile a quello della limitazione della responsabilità autonoma ai soli casi di “*deficit* organizzativo grave” visto che la violazione di cautele che avrebbero addirittura impedito il reato pare esprimere di per sé la gravità del fatto di omesso contrasto del reato addebitato all’ente.

⁴⁶ Cfr. *infra*, § 5.3.

⁴⁷ Di recente, FE. MAZZACUVA, *Prevenzione, riparazione e premialità nel prisma della responsabilità da reato degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2, 2025, pp. 269 ss., oltre alla dottrina che si richiamerà nell’immediato prosieguo; in senso contrario si vedano le considerazioni di CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., p. 19 ove si evidenzia come la progressiva espansione, per la persona fisica, di cause sopravvenute di non punibilità fondate sul ravvedimento/riparazione non paia meritevole di emulazione per l’ente, anche considerando come tali strumenti, nel contesto dell’illecito economico, spesso rispondano a esigenze di deflazione.

La prospettiva qui prescelta si basa su un principio di fondo: la tutela, sia pure *ex post*, dei beni giuridici coinvolti nell'attività di impresa deve essere incentivata in ogni modo, ma – contemporaneamente – deve essere preceduta da un impegno *ex ante* a prevenire i reati da parte delle organizzazioni complesse.

Attualmente la premialità del d.lgs. 231/01 è largamente incompleta: non vi sono spazi di non punibilità codificati pur a fronte di un profluvio di normative premiali per la persona fisica⁴⁸.

In questo quadro, la proposta prevede meccanismi precisi di non punibilità – che si affiancano a quelli esistenti di riduzione delle sanzioni e di esclusioni delle sanzioni interdittive – che hanno come presupposto comune (salvo che per l'ipotesi della messa alla prova, strutturalmente diversa dalle altre) quello della preventiva adozione da parte dell'ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo ai sensi dell'art. 7.

In altre parole: non pare ammissibile, senza disperdere il potenziale preventivo del d.lgs. 231/01, concedere il beneficio della non punibilità senza un previo impegno dell'impresa a dotarsi di una organizzazione finalizzata alla prevenzione del rischio-reato⁴⁹.

5.3.1. La particolare tenuità dell'illecito dell'ente.

L'art. 8-*bis* si propone di superare la posizione della giurisprudenza unanime, che esclude l'estensione dell'art. 131 *bis* c.p. all'ente⁵⁰. Si raccoglie così l'indicazione proveniente da quella dottrina che da tempo sollecita la necessità di un intervento *ad hoc*, teso a raccordare la non punibilità della persona fisica e non la non punibilità dell'ente⁵¹,

⁴⁸ Dalle ipotesi previste in ambito tributario a quelle nel settore ambientale fino alla non punibilità per la collaborazione processuale introdotta per i reati di corruzione dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, passando per la tenuità del fatto e le condotte riparatorie: cfr. per una panoramica COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente*, cit., *passim*.

⁴⁹ Per una prospettiva simile G. FIDELBO – R. A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2016, p. 17; FED. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Giappichelli, 2020, p. 300; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., pp. 491 ss.; E. BIRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, 2021, pp. 290-314; GRECO, *L'illecito dell'ente nella teoria della colpa*, cit., p. 366, nonché – pur con posizioni diverse su una premialità più estesa – anche CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., p. 26.

⁵⁰ Facendo leva sul principio di autonomia e sulle differenze strutturali dei due modelli di responsabilità; Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518; Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2020, n. 1420; Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072; da ultimo si veda Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2024, n. 37237. Per un commento all'orientamento giurisprudenziale contrario all'estensione agli enti dell'art. 131-*bis* c.p., ASTORINA MARINO - FUSCO, *La giurisprudenza del Tribunale di Milano sul d. lgs. n. 231/2001: le principali linee di tendenza*, cit., pp. 195 ss.; D. FRANZIN, *Meccanismi premiali e responsabilità dell'ente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2022, pp. 423 ss.; F. GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *disCrimen*, 5 ottobre 2020.

⁵¹ Tra i moltissimi, cfr. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., p. 543; GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, cit., pp. 3 ss.; V. D'ACQUARONE,

ma recependo i *caveat* provenienti da alcune voci in letteratura che hanno evidenziato come alla particolare tenuità del reato della persona fisica potrebbe non corrispondere una tenuità dell'illecito dell'ente, qualora sia, ad esempio, riscontrabile un significativo *deficit* organizzativo⁵². Si è, invece, ritenuto di poter superare gli argomenti dell'autorevole dottrina che, in accordo alla succitata giurisprudenza, non ritiene possibile procedere a una valutazione *de minimis* dell'illecito dell'ente, a causa della vocazione "catoriale" dell'obbligo preventivo in capo alla persona giuridica, che trascende il singolo episodio criminoso⁵³. Nella prospettiva dell'offensività e della proporzionalità, nonché dell'ontologica graduabilità della responsabilità colposa, pare infatti possibile pensare a *deficit* organizzativi la cui tenuità possa ben essere apprezzata in funzione della loro (quasi) inscindibilità rispetto alla singola vicenda criminosa, per come storicamente determinatasi, ovvero, in termini prospettici, della loro contenuta idoneità, anche quando riparati, a ostacolare la commissione di reati⁵⁴. Si consideri, inoltre, che in questi primi ventiquattro anni di vigenza del Decreto – anche a causa del regime di discrezionalità nella contestazione dell'illecito all'ente – è lecito assumere che la parte inferiore di una teorica scala di offensività degli illeciti dell'ente sia rimasta largamente "inesplorata", perdendosi così occasioni per incentivare la *compliance*.

L'art. 8-*bis* si propone infatti di salvaguardare il principio di proporzionalità della risposta punitiva rispetto all'effettiva colpevolezza dell'ente e alla gravità dell'illecito

Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente, in *Riv. Resp. Amm. Enti*, 2016, 1, p. 143; P. CORSO, *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano Ipsos on-line*, 24 marzo 2015; C. SANTORIELLO, *Cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e processo alle società*, in *Archivio penale*, 1, 2020, pp. 35 ss; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato tra premialità e non punibilità*, cit., pp. 193 ss.; E. GALLI, *La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in riferimento agli enti: tra autonomia di responsabilità e istanze di garanzia della persona giuridica*, in *Archivio penale*, 3, 2021, pp. 24 ss.; G. DE SIMONE, *La non punibilità nel prisma della responsabilità da reato delle persone giuridiche*, in C. PIERGALLINI ET AL. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, cit., pp. 991 ss., p. 1009; invoca l'estensione della non punibilità per tenuità anche all'ente il *position paper* di Confindustria, cit., pp. 16-17.

⁵² Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., p. 394 s. (che pure precisa: «la novella del 2015 [che ha introdotto l'art. 131 *bis* c.p.] avrebbe, infatti, dischiuso in modo poco meditato, quasi improvviso, spazi di punibilità esclusiva delle *societas*...»); v. anche F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 4, p. 262.

⁵³ Cfr. CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., pp. 21-22, l'A. è contrario all'estensione del meccanismo dell'art. 131 *bis* c.p. all'ente argomentando in base alla natura collettiva dell'illecito dell'ente, che «coinvolge processi plurisoggettivi e caratteri di complessità che vanno ben oltre il singolo episodio delittuoso storico» (v. anche *ibid.*, p. 25); v. anche C. E. PALIERO, *La responsabilità ex crimine della persona giuridica: imputazione e sistematica*, in CORNACCHIA – CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 24; A. PRESUTTI–A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, 2025, pp. 94-95, secondo cui «riconoscere la cittadinanza, nel sistema normativo del 2001, all'esimente di cui all'art. 131-*bis* c.p. equivarrebbe a vanificare l'afflato prevenzionistico di cui il congegno è intriso».

⁵⁴ Si pensi, a mero titolo di esempio, a un *deficit* organizzativo relativo a un processo produttivo non centrale, o alla inadeguatezza di cautele connesse a un accadimento di scarsa, benché astrattamente prevedibile, verificazione (come potrebbe essere un'inedita o rarissima modalità di "incaglio" del funzionamento di una macchina, a fronte del quale si verifica l'infortunio del lavoratore intervenuto per risolverlo, che il sistema di prevenzione interno – pur presente – non contemplava).

complessivamente inteso, rafforzando al contempo l'incentivo per le imprese ad adottare modelli di *compliance* efficaci *prima* dell'emersione di qualsiasi criticità.

Si prevede, quindi, l'esclusione della responsabilità dell'ente quando l'illecito sia di «particolare tenuità», alla luce dei criteri già previsti all'art. 11 del d.lgs. 231/01, e sia punito unicamente con una sanzione pecuniaria con un minimo non superiore a trecento quote, purché l'ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale istituto si applica anche nelle ipotesi di pluralità di illeciti ai sensi dell'art. 21; tuttavia, in tale caso, il giudice, nel valutare la particolare tenuità, deve considerare il complessivo difetto organizzativo alla luce dell'insieme degli illeciti dell'ente.

Per presunzione assoluta, la particolare tenuità dell'offesa è esclusa per i reati più gravi elencati agli artt. 24-ter, 25, 25-quater, 25-quater¹, 25-quinquies e 25-octies, nonché per il caso di reiterazione ai sensi dell'art. 20, evitando così che violazioni meno significative – e tuttavia reiterate – possano essere valutate di tenue offesa. Il comma 5 esclude, poi, che si computino le riduzioni previste dall'art. 12 al fine di determinare il tetto massimo delle trecento quote, mentre il comma 6 estende l'esclusione anche ai casi in cui la legge preveda specificamente la particolare tenuità del danno o del pericolo come causa attenuante della sanzione pecuniaria.

5.3.2. La disciplina delle cause di non punibilità (art. 17-bis).

La disciplina del nuovo art. 17-bis innova profondamente il sistema delle *self-cleaning clauses* nell'ambito della responsabilità da reato degli enti, introducendo per la prima volta una causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative: «il vantaggio è quello di rafforzare il contributo dell'impresa nel contrasto alla criminalità economica, consentendo così di portare alla luce condotte illegali che altrimenti sfuggirebbero alla sfera pubblica»⁵⁵. Attualmente l'ordinamento italiano non prevede incentivi per la persona giuridica nel caso di segnalazione dell'illecito all'autorità giudiziaria, anzi la scoperta da parte dell'ente può esporre lo stesso a più ampie conseguenze sanzionatorie, sebbene l'impresa, da un lato, goda di una posizione di privilegio nel conoscere informazioni su fatti illeciti e, dall'altro lato, sia interessata a dissociarsi⁵⁶.

In tal modo, inoltre, si positivizza una regola generale per l'ente simile, per certi versi più rigorosa, a quella prevista per talune ipotesi di collaborazione delle persone fisiche⁵⁷.

⁵⁵ CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti del d.lgs. n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma*, cit., p. 976.

⁵⁶ Sul tema cfr. E.M. MANCUSO, *Le investigazioni interne nel sistema processuale italiano: tra vuoto normativo e prassi applicative incerte*, in CENTONZE – MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., p. 217 ss.; CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, cit., pp. 950-951, p. 981; G. VARRASO - E. MANCUSO, *Whistleblowing e indagini interne: recenti sviluppi e prospettive evolutive*, in CENTONZE - MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità degli enti*, cit., pp. 457 ss.

⁵⁷ Per un quadro M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in

In particolare, il comma 1 – ispirato a esperienze nordamericane⁵⁸ – stabilisce la non punibilità per l'ente che, dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo anche non idoneo, fornisca all'autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale conoscenza del procedimento penale a suo carico o comunque la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto⁵⁹.

La precisazione della necessità di una previa adozione di un MOG, ancorché non idoneo, risponde alla logica di cui si è detto sopra⁶⁰: in tal modo, la collaborazione processuale diviene decisiva a patto che vi sia stato un impegno preventivo antecedente al reato così da incentivare la *disclosure*, anche tramite apposite *internal investigations*, da parte dell'ente, senza il timore di incorrere in sanzioni.

Il comma 2 condiziona la non punibilità di cui al primo comma all'eliminazione delle carenze che hanno agevolato il reato, imponendo di adottare e attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento. Questa previsione traduce in obbligo normativo il principio di *self-cleaning*, valorizzando l'adozione *ex post* di perfezionamenti organizzativi e procedurali.

Il terzo comma della disposizione si propone di raccordare l'esclusione della punibilità della persona fisica con quella della persona giuridica, al fine di salvaguardare la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria connessa al reato presupposto e all'illecito dell'ente.

Esso prevede una disciplina generale della non punibilità in relazione alle ipotesi in cui il reato-presupposto si estingua per cause non strettamente personali (ovvero quelle diverse da quelle previste dagli articoli 157, 167, 168-ter, 169, 170 del codice penale e dagli articoli 445, comma 2 e 460, comma 5, del codice di procedura penale) o l'autore non sia più punibile per circostanze oggettive, a condizione che l'ente abbia preventivamente adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo e abbia colmato le proprie lacune organizzative prima del dibattimento⁶¹.

Dir. pen. cont. Riv. trim., 2, 2015, p. 236 ss.

⁵⁸ Si v. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., pp. 161 ss., pur con i loro limiti che si segnalano anche in ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, cit., pp. 11 ss.

⁵⁹ Per una proposta simile CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, cit., p. 985.

⁶⁰ Cfr. *supra*, § 5.3.

⁶¹ Cfr. GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, cit., pp. 3 ss., secondo cui «le cause di non punibilità oggettive, che attengono alle modalità della condotta e al piano dell'offesa, [...] non possono non operare nei confronti dell'ente»; in senso favorevole all'estensione all'ente delle cause di esclusione della pena o estinzione del reato di natura oggettiva previste per la persona fisica, con diversità di accenti, F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2018, p. 334; R. BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità degli enti*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., pp. 37 ss., (precisando che «vi sono istituti in cui invece il coinvolgimento della persona fisica è così significativo, che non avrebbe senso ribaltare la loro operatività sull'ente, mentre sarebbe possibile e auspicabile prevedere una disciplina che possa riconfigurare l'istituto calibrandolo sulle specifiche esigenze dell'ente» portando l'esempio della MAP); V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in PIVA (a cura di), *La*

La ragione principale di questo intervento risiede nella circostanza che, a fronte dell'operare di alcuni istituti che escludono la responsabilità della persona fisica in caso di riparazione dell'offesa, non pare potersi giustificare la responsabilità di un ente che abbia colmato il proprio *deficit* organizzativo. Ancor più tenendo conto del fatto, da tempo registrato in letteratura, che spesso è l'ente l'unico a potersi fare carico della riparazione o rimozione delle conseguenze negative del reato, circostanze di cui è poi la sola persona fisica a beneficiare, grazie a istituti *ad hoc* che valorizzano tale sforzo a esclusivo vantaggio dell'autore del reato⁶².

Secondo la proposta, le condizioni all'estensione all'ente del beneficio che l'ordinamento riconosce alla persona fisica sono di due categorie. Innanzitutto, viene operata una selezione di tali istituti di favore, previsti per la persona fisica: solo le cause di estinzione o di non punibilità che si attivano in base a parametri oggettivi (pagamento della sanzione, riparazione dell'offesa e/o del danno, adeguamento a prescrizioni dell'Autorità, ecc...) possono fondare l'esclusione dell'illecito dell'ente. Inoltre, per quanto concerne l'ente, il beneficio viene accordato, conformemente alla logica di cui si è detto sopra⁶³, solo se esso abbia già adottato una forma di MOG, per quanto inidoneo nel caso di specie. Tali enti dovranno poi comunque dimostrare di avere posto rimedio alle carenze organizzative, entro il termine dell'apertura del dibattito⁶⁴.

responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, cit., pp. 654-655; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato tra premialità e non punibilità*, cit., p. 2 (specificando la necessità di un'oblazione tarata sulla natura della responsabilità dell'ente); MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 298 ss.; SANTORIELLO, *Cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e processo alle società*, in *Archivio penale*, cit., p. 65; M. BELLACOSA, *Sub Art. 8 D.lgs. n. 231/2001*, in M. LEVIS - A. PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231*, Zanichelli, 2021, 312-313; avanzano invece riserve a un'estensione come quella proposta, pure con notevole diversità di accenti, CONSULICH, *Punibilità dell'organizzazione*, cit., 26; ID., *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., p. 19 e 25; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., p. 161; FIDELBO - RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, cit., *passim*; sul rischio di negoziabilità della sanzione a seguito dell'introduzione di cause di non punibilità; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 210, il quale sostiene che «anche a prescindere dal fatto che talune di tali cause estintive, quali la morte del reo o la sospensione condizionale, sono ontologicamente incompatibili con la persona giuridica, non ci sarebbe stato motivo di estendere alle sanzioni previste per gli enti collettivi cause di estinzione concepite in vista della punibilità delle persone fisiche e comunque condizionate in ordine alla rispettiva *ratio* di disciplina, da tale essenziale riferimento».

⁶² R. BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sist. pen.*, 2020, 3, pp. 219 ss. Senza dimenticare, come sottolinea CONSULICH (*La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., p. 21, a proposito del meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali), che «la dissociazione tra obbligato alla onerosa riparazione e beneficiario della conseguenza vantaggiosa può nuocere alla persona fisica, ogni volta che questa non sia più in grado di incidere sulle decisioni dell'ente in questo ambito».

⁶³ Cfr. § 5.3.

⁶⁴ Cfr. F. D'ARCANGELO, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente*, in PIVA (a cura di) *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., p. 323 che, pur criticando la mancata estensione all'ente delle cause di non punibilità previste per i reati tributari con le riforme d.lgs. n. 158/2015 e l. n. 157/2019, evidenzia la necessità che, a fronte della prospettiva dell'estensione del beneficio, l'ente sia chiamato alla modifica dell'assetto organizzativo *post delictum*, ossia che vi sia un collegamento tra l'estensione del beneficio e la verifica dell'adeguatezza organizzativa dell'ente.

Sia la causa di non punibilità di cui al primo comma, sia quella del terzo comma, soggiacciono, infine, alla condizione che l'ente abbia provveduto «al risarcimento integrale del danno e alla eliminazione o, laddove non sia possibile, all'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca». Si tratta di una formula “di chiusura”, volta a verificare che l'ente abbia fatto quanto in suo potere per eliminare l'impatto negativo generato dal reato, nel senso più ampio e, comunque, scongiurare il rischio di un suo arricchimento a seguito della vicenda criminosa. Nella consapevolezza del “*bis in idem*” favorevole che può essere connesso alla riparazione del danno (andando a beneficio tanto della persona fisica, che di quella giuridica)⁶⁵, l'ampiezza di tale clausola vale a verificare che l'ente si faccia carico anche di eventuali oneri ulteriori rispetto al risarcimento del danno (ove ve ne sia la necessità) e, di conseguenza, sortisce l'effetto di “oggettivizzare” la dimensione applicativa delle cause di non punibilità o di estinzione del reato più resistenti all'estensione degli effetti⁶⁶.

La formula di cui all'ultimo comma è ripresa dalla lett. a) del primo comma dell'art. 17, aggiungendo però la specificazione (pure introdotta – per coerenza sistematica – nell'art. 17) che l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato possa avvenire anche tramite «misure compensative». Il concetto di “misura compensativa” viene tratto dalla Relazione allo schema di legge del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, tenendo conto della citata riflessione dottrinale sul tema, viene scelto in quanto sufficientemente ampio, idoneo a trascendere la dimensione meramente risarcitoria e ad adattarsi anche alle prospettive recentemente aperte dall'affermarsi di istituti di giustizia riparativa in seguito al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150⁶⁷.

5.3.3 Sospensione del procedimento con messa alla prova.

La messa alla prova dell'ente, con l'estensione della previsione di cui agli artt.168-*bis* ss. c.p. stabilita per il reo-persona fisica, è stata esclusa dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte⁶⁸.

⁶⁵ In argomento si veda PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., pp. 543 ss.; CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., p. 26.

⁶⁶ Si pensi, ad esempio, all'art. 162 *ter* c.p. che, in forza dell'art. 182 c.p., non può estendersi ai concorrenti (in questo senso, ancora di recente, nel sancire la natura soggettiva dell'istituto, Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2023, n. 20210 ne esclude l'estensione degli effetti ai correi che siano rimasti inerti); favorevole all'estensione dell'istituto agli enti, *de lege ferenda*, SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, cit., pp. 202 ss.

⁶⁷ Sui rapporti tra responsabilità degli enti e giustizia riparativa si vedano la ricerca e i contributi in G. FORTI - C. MAZZUCATO - S. GIAVAZZI (eds.), *Victims and Corporation. Legal challenge and empirical findings*, Wolters Kluwer, 2018.

⁶⁸ Cass. pen., Sez. Unite, 27 ottobre 2022, n. 14840 («L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di “trattamento sanzionatorio” penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità

Successivamente alla decisione suddetta, alcuni giudici di merito hanno continuato a discostarsi dal *dictum* delle Sezioni Unite⁶⁹, ma con argomentazioni non persuasive, come di recente ribadito anche da Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2025, n. 22438.

Alla luce del quadro attuale, si è prevista l'introduzione del nuovo istituto della messa alla prova per gli enti (art. 23-*bis*), tenendo conto della natura sanzionatoria della misura⁷⁰. Seguendo una tale prospettiva, si è stabilito che l'ente interessato debba predisporre un "programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione", prevedendo quattro specifiche condizioni, come indicate nel terzo comma. Per quanto riguarda l'esecuzione di un'attività di utilità sociale, come condizione ulteriore prevista dall'istituto in parola, si è fatto riferimento alla nozione di "attività di utilità sociale", mutuata – come espressamente indicato dal quarto comma – dalla definizione di cui all'art. 2 d.lgs. n. 112/2017 (in tema di imprese sociali). Tale attività andrà concordata con

amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus"»); v. anche Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503. Tra le voci favorevoli in chiave di riforma cfr. DE SIMONE, *La non punibilità nel prisma della responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1013; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., pp. 540 ss.; FIDELBO - RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, cit., p. 2; R. A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Giappichelli, 2018, pp. 59 ss.; MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, cit., pp. 654-65; N. SELVAGGI, «Negotiated settlements» e responsabilità da reato dell'ente. *L'esperienza americana e le prospettive di evoluzione del sistema in Italia*, in L. LUPÁRIA - L. MARAFIOTI - G. PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Giappichelli 2018, pp. 224 ss., p. 228 il quale ritiene che la M.A.P (con gli adeguati aggiustamenti calibrati sulla responsabilità degli enti) sia l'unico strumento in grado di superare le criticità dei modelli americani di accordi predibattimentali in ottica premiale, permettendo al contempo anche il ritorno alla legalità; SANTORIELLO, *Cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e processo alle società*, cit., pp. 35 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato tra premialità e non punibilità*, cit., pp. 197 ss.; M. MANTOVANI, *Il d.lgs. n. 231/2001 e gli incentivi alla persona giuridica: il punto di vista dell'impresa*, in CENTONZE – MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., p. 129; P. CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5/2018, 157ss.; G. GRASSO, *I riflessi del c.d. decreto fiscale sulla punizione a carico dell'ente. Fra ipotesi di non punibilità e strumenti di integrazione dei "binari" punitivi*, in *Sistema penale*, 3, 2025, pp. 7 ss.; BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità degli enti*, cit., pp. 37 ss.

⁶⁹ Ad esempio, Trib. Perugia, ord. 7 febbraio 2024, in *Penale Diritto e Procedura*, con nota di G. DE LERMA - R. DI PIETRO, *Ammissione dell'istituto della messa alla prova per l'ente: meccanismo virtuoso con efficacia riparatoria e special-preventiva*, 2 luglio 2024; nella giurisprudenza di merito, in questo senso, v. già G.I.P. Trib. Modena, ord. 19 ottobre 2020, in *Giur. pen. online*, 25 ottobre 2020, con nota di G. GARUTI - C. TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale ha ammesso la persona giuridica al probation*; Trib. Bari, ord. 22 giugno 2022, 1 luglio 2022, con nota di F. MARTIN, *Sospensione del Procedimento con messa alla prova e D. lgs. 231/2001: quale futuro per l'ente?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 7-8; Trib. Modena, sent. 11 dicembre 2019 e Trib. Modena, sent. 21 settembre 2020, ripresi da BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità degli enti*, cit., pp. 37 ss.; Trib. Bari, Sez. I, 22 giugno 2022, con nota di FE. MAZZACUVA, *Interpretazione pionieristica o creativa? Brevi note a margine della recente ordinanza del Tribunale di Bari in materia di estensione della messa alla prova all'ente incolpato*, in *Cass. pen.*, 2022, pp. 3632 ss.;

⁷⁰ Un'apertura a uno sforzo *de jure condendo* (pur mantenendo una quota di afflittività residua che renda permanentemente costosa la scelta deviante) anche in CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, cit., p. 22.

un ente pubblico territoriale o pubblico non economico, con sede nel circondario di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, al fine di legare l'utilità dell'attività al territorio in cui si è realizzato l'illecito. Si prevede, inoltre, che il giudice possa indicare ulteriori prescrizioni (anche interdittive) al programma proposto, al fine di salvaguardare gli obiettivi di scopo indicati dal secondo comma. Le ulteriori indicazioni sono mutuate dalla previsione penalistica per la persona fisica, ritenute compatibili per l'ente⁷¹.

Correlativamente, è stato necessario intervenire sulla disciplina processuale, con cui, oltre a delineare le fasi processuali di proposizione e decisione, si è prevista una maggiore specificazione delle condizioni necessarie da indicare nel programma di riorganizzazione.

In breve, il nuovo art. 64-*bis* introduce un rito alternativo volto a incentivare la collaborazione processuale e l'autocorrezione organizzativa dell'ente, configurando un meccanismo premiale accessibile su iniziativa propria o su proposta del pubblico ministero, entro termini procedurali stabiliti. La richiesta, autenticata dal legale rappresentante o da procuratore speciale, deve essere corredata, come previsto dall'art. 23-*bis*, da un programma di riorganizzazione fondato su cinque elementi essenziali:

1. adozione o aggiornamento del modello organizzativo *ex art. 7*, con misure innovative di prevenzione di reati analoghi;
2. definizione della composizione e dei criteri operativi dell'Organismo di Vigilanza (art. 7-*bis*);
3. iniziative risarcitorie per eliminare le conseguenze dannose;
4. offerta del profitto conseguito, anche per equivalente, ai fini della confisca;
5. impegno ad attività di utilità sociale in collaborazione con un ente pubblico territoriale.

Il profitto oggetto di confisca è considerato residuale, al netto dei risarcimenti già corrisposti alle parti lese. La norma prevede un obbligo di *discovery* sugli atti acquisiti dal giudice, il quale esercita un ruolo attivo di garanzia: può acquisire informazioni da polizia giudiziaria o enti pubblici, sollecitare osservazioni delle parti (entro dieci giorni) e valutare l'idoneità del programma. In caso di accoglimento, il giudice stabilisce un termine di esecuzione (massimo due anni per gli illeciti puniti con sanzioni pecuniarie e interdittive; un anno per quelli puniti con sola sanzione pecuniaria), prevedendosi un'interlocuzione attiva con l'OdV, così assicurando continuità del controllo interno e trasparenza nella fase di messa alla prova.

Durante l'esecuzione, il giudice può modificare o revocare prescrizioni, su istanza delle parti, garantendo un costante raccordo tra funzione giurisdizionale e sistema di *compliance* interna.

Al termine della prova, se l'esito è favorevole, il giudice dichiara estinto l'illecito e ordina la confisca di quanto depositato ai sensi della lettera d) del comma 4; in caso

⁷¹ Segnala invece il rischio che l'estensione della messa alla prova all'ente porti un rischio di *post hoc propter hoc* sul giudizio di idoneità del modello, nonché il rischio che essa possa veicolare una impropria surroga del giudice all'impresa nel governo di delicati strumenti aziendali. O. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., p. 230.

contrario, il procedimento riprende e gli eventuali atti già compiuti vengono valutati ai fini dell'eventuale sanzione.

6. Modifiche alla disciplina della prescrizione.

La disciplina vigente della prescrizione dell'illecito da reato dell'ente ha destato perplessità⁷² sin dalle prime battute: nella Relazione ministeriale al d.lgs. 231/01 si affermava che «la scelta, invero, non pare delle più felici, visto che il rinvio ad una regolamentazione di stampo civilistico rischia di dilatare eccessivamente il tempo di prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente, potendo persino favorire deprecabili prassi dilatorie, specie nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti dell'ente»⁷³.

In linea con l'impostazione penalistica *sui generis* della proposta di riforma sulla natura della responsabilità dell'ente, la novella ridisegna in modo organico la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente e della relativa sanzione, adeguandola alla logica penalistica, pur mantenendo peculiarità proprie della responsabilità degli enti. L'ancoraggio del termine di prescrizione al massimo della pena edittale del reato-presupposto, con rinvio all'art. 158 c.p., sostituisce l'attuale termine fisso quinquennale, introducendo un meccanismo elastico che si adatta alla gravità del reato e rafforza il parallelismo con la responsabilità penale individuale: il tempo della prescrizione è proporzionato all'offesa del bene giuridico, tenuto conto che tale *tempus* è, di regola, identico alla pena edittale massima e, pertanto, adeguando a tale parametro anche la prescrizione dell'illecito dell'ente si supera ogni questione relativa al difetto di proporzione tra offesa e illecito, allontanandosi dall'impostazione civilistica, indubbiamente inadeguata⁷⁴. Oltre alla previsione della rinunciabilità espressa della prescrizione da parte dell'ente, si è previsto l'ampliamento delle ipotesi di sospensione e di quelle di interruzione, così come previsto dal Codice penale. La cristallizzazione definitiva del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado, con ripresa solo in caso di regressione processuale per annullamento, si ispira al nuovo modello penalistico così come stabilito dall'art. 161-bis c.p.; conseguentemente, nella parte processuale

⁷² Tra gli altri, cfr., M. PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., pp. 153 ss., che ritiene che il regime della prescrizione sia irragionevole a causa di due elementi: (i) la differenza tra il termine di prescrizione previsto per l'ente e quello previsto per la persona fisica; (ii) la non rinunciabilità della prescrizione da parte dell'ente. La questione di legittimità costituzionale proposta in relazione alle problematiche dell'art. 22 non è stata, però, ritenuta meritevole di essere rimessa alla Corte costituzionale da Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, che ha sostenuto che «se i due illeciti hanno natura differente, allora può giustificarsi un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione». Conformemente anche Cass. pen., Sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316.

⁷³ In questo senso v. anche PRESUTTI - BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., pp. 244 ss. i quali evidenziano il rischio di prassi dilatorie nonché il meccanismo delle interruzioni, che consente l'esecuzione delle sanzioni amministrativa addirittura quando è ormai calato l'oblio sul reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

⁷⁴ G. STEA, *Art.22-Prescrizione*, in CASTRONUOVO ET AL. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., pp. 484 ss.; nella stessa direzione anche il *position paper* di Confindustria, cit., p. 16.

relativa alla disciplina del giudizio, andrà effettuato un richiamo all'art. 344-*bis* c.p.p. (termini di improcedibilità dell'azione penale per il secondo e terzo grado di giudizio).

Per superare la norma vigente, è stato altresì previsto l'inserimento nella medesima disposizione di un'autonoma disciplina della prescrizione della sanzione, stabilita nella misura ritenuta equa di cinque anni dalla pronuncia definitiva di condanna, con un richiamo espresso all'art. 172, co. 4, 5 e 6, c.p., ai fini della decorrenza del termine in casi particolari, in quanto compatibili. Infine, in ipotesi di accertata reiterazione dell'illecito, alla stregua di quanto previsto dall'art. 20, si è stabilito il raddoppio del termine di prescrizione della sanzione.

7. Modifiche alla parte sanzionatoria.

7.1 Il criterio di compensazione discrezionale e la rivalutazione del valore della quota.

Le modifiche alla parte sanzionatoria sono dirette a eliminare alcune criticità già evidenziate dalla dottrina, adeguando il sistema 231 al rinnovato paradigma riparativo-rieducativo⁷⁵.

Si è così prevista l'aggiunta dell'ultimo comma alla disposizione di cui all'art. 9, introducendo un principio di coordinamento fra le diverse autorità competenti a irrogare sanzioni nei confronti dell'ente, imponendo al giudice, nel momento di individuare e quantificare la sanzione applicabile per l'illecito da reato, di tenere conto delle eventuali misure punitive (*lato sensu*) già applicate per lo stesso fatto⁷⁶.

La *ratio* è duplice. Da un lato, si vuole evitare che l'ente subisca una moltiplicazione ingiustificata di punizioni per un'unica condotta, rispettando il principio di proporzionalità e di ragionevolezza che sottende il divieto di doppia punizione. Dall'altro, si garantisce un'effettiva coerenza nell'azione punitiva in genere, affinché le sanzioni di qualsiasi natura non operino in modo frammentato e potenzialmente eccessivo. Il giudice può dunque modulare la sanzione per l'illecito da reato tenendo conto dell'impatto complessivo della risposta punitiva, evitando duplicazioni che potrebbero gravare in modo sproporzionato sull'ente⁷⁷.

⁷⁵ Per tutti, E. DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 23 ss.; A.M. MAUGERI, *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001*, Giappichelli, 2022, spec. pp. 95 ss.

⁷⁶ Si tratta di un'esigenza avvertita anche nel citato *position paper* di Confindustria, p. 18; per un inquadramento della problematica, in dottrina, con specifico riferimento ai settori nei quali il problema del *bis in idem* si pone in modo più evidente, in particolare quello penal-tributario e del mercato finanziario (sebbene in modo diverso), M. BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, in LATTANZI - SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, cit., in part. 623; per una ricostruzione e riflessione più ampia sul tema, nonché per una preziosa considerazione finale sulla "sanzione integrata" e sui rischi (anche di eccesso di discrezionalità) connessi, A. F. TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi*, Torino, 2022, *passim* (ma in part. pp. 287 ss.)

⁷⁷ In letteratura MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3-4, 2022, pp. 559 ss., p. 607.

All'art. 10, comma 3-*bis* si prevede un meccanismo di rivalutazione della sanzione pecuniaria, al fine di evitare una progressiva perdita di efficacia dissuasiva della sanzione. Si è ritenuto utile, a tal fine, estendere quanto già previsto dal d.lgs. 81/2008 per le ammende previste per le violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. La destinazione dei relativi proventi potrebbe essere conferita in un fondo per le PMI, volto a finanziare l'elaborazione e l'attuazione dei modelli di cui all'art. 7-*ter* per le imprese che non ne sono dotati.

7.2 *Gli interventi sui criteri di commisurazione e sulla riduzione della sanzione pecuniaria.*

Si prevede la modifica del secondo comma dell'art. 11, inserendo, in particolare, per la stima della quota della sanzione, anche le condizioni finanziarie, oltre a quelle economiche e patrimoniali dell'ente. L'aggiunta è dettata dalla distinzione di questi concetti a livello normativo e contabile. Si tratta, infatti, di aspetti fondamentali per comprendere la salute di un ente e, come detto, si riferiscono a profili diversi della sua gestione, riguardando in particolare la situazione economica, la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria.

Oltre a tale aggiunta, si è anche integrata la finalità perseguita per la stima congrua del valore della quota, attraverso l'analisi delle condizioni dell'ente, non per garantire solo la proporzione della sanzione, ma, anche attraverso questa, la sua efficacia dissuasiva (special-preventiva).

È prevista, infine, l'abrogazione dell'ultimo comma che indica nella misura fissa di € 103,00 l'importo della quota nell'ipotesi di riduzione della sanzione. Tale previsione, unitamente a quella di cui all'art.12, co.1, lett. b) (di cui pure si propone l'abrogazione), con una riduzione notevole e in misura fissa della sanzione, senza alcuna graduazione della singola quota in funzione delle condizioni economiche dell'ente, così come previsto dal vigente terzo comma dell'art. 11, pare infatti smentire il sistema bifasico di commisurazione della sanzione.

Rispetto all'art. 12, come è stato evidenziato anche nella Relazione ministeriale al d.lgs. 231/01, la prima ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria attualmente vigente «ha ad oggetto non il reato, che potrebbe essere tutt'altro che lieve, ma l'illecito dell'ente, segnatamente il suo grado di coinvolgimento nell'illecito»⁷⁸.

Sul punto, si è prevista la modifica sul versante oggettivo dell'ipotesi attualmente prevista nella lettera a) del primo comma dell'art. 12, ritenendo più corretto, in un'ottica special-preventiva e di valorizzazione della collaborazione dell'ente (in prospettiva riparativa e di più efficace responsabilizzazione), premiare la partecipazione fattiva dell'ente consistente nella restituzione del vantaggio eventualmente ottenuto tramite la messa a disposizione ai fini della confisca. Il vantaggio è nozione che include qualsiasi utilità conseguita: pertanto, si è ipotizzata la forma per equivalente nell'ipotesi in cui il vantaggio sia stato di natura non patrimoniale, ma comunque economicamente

⁷⁸ Cfr. Relazione, § 5.2.

valutabile. In caso di profitto (economicamente già determinato), rientrante nel più ampio *genus* “vantaggio”, lo stesso andrà offerto ai fini della confisca in linea con quanto già previsto dall’art.19.

L’ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 12, invece, come anticipato, viene abrogata.

7.3. *L’intervento sui criteri di selezione delle sanzioni interdittive.*

Minimo l’intervento correttivo sull’art. 14. Tale disposizione, come noto, facendo espresso riferimento alla «specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente» quale oggetto delle sanzioni interdittive, richiama l’attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato, bensì deve tendere a colpire selettivamente – nei limiti del possibile – la specifica attività aziendale nell’ambito della quale ha avuto origine il reato-presupposto⁷⁹, neutralizzando «il luogo nel quale si è originato l’illecito»⁸⁰. Del resto, in maniera più puntuale, l’art. 69, co. 2, stabilisce che «in caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione». Sotto questo profilo va altresì segnalato l’art. 30, co. 3, secondo cui, in caso di scissione dell’ente, le sanzioni interdittive si applicano - per gli illeciti commessi prima della vicenda modificativa - solo a carico degli enti «ai quali è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso».

In questo contesto, viene positivizzato lo stato del diritto vivente, aggiungendo, alla fine del comma 4 dell’art. 14, l’espressa previsione per cui la sanzione interdittiva «...può essere limitata anche solo ad una o più unità produttive dell’ente, tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto e dell’estensione e gravità delle sue conseguenze pregiudizievoli».

La codificazione di tale principio, dunque, rafforza la funzione di individualizzazione della sanzione, in linea con l’art. 27 Cost. e con il principio di proporzionalità, e contribuisce a bilanciare l’esigenza di prevenzione speciale con la tutela di interessi economici e occupazionali estranei al fatto illecito.

8. Revisioni minime alla disciplina processuale.

Gli scriventi sono consapevoli che la Proposta richiederebbe di essere accompagnata da una revisione organica della parte processuale del d.lgs. 231/01, bisognosa anch’essa di recepire le indicazioni che la prassi e la letteratura hanno fatto emergere in questi anni⁸¹. Non potendo intervenire in questo settore, l’introduzione delle

⁷⁹ In questi termini la Relazione ministeriale.

⁸⁰ Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560.

⁸¹ Per un quadro, si v., tra i moltissimi, i contributi di M. CERESA-GASTALDO - G. FIDELBO - R.A. RUGGERO - G. CANESCHI, *Esercizio dell’azione a carico dell’ente e condotte riparatorie: valorizzazione del modello post factum e*

cause di non punibilità di cui all'art. 8-*bis* e 17-*bis* ha richiesto, per coerenza sistematica, un intervento sugli articoli 58 (archiviazione), 61 (provvedimenti emessi all'udienza preliminare), 66 (sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o di non punibilità) e 67 (sentenza di non doversi procedere), prevedendo le relative discipline di raccordo con la novella sostanziale.

regolamentazione della discrezionalità del p.m. per rilanciare il d.lgs. n. 231/2001 e di A. BASSI, Profili problematici nella dinamica del processo all'ente, in CENTONZE - MANACORDA (a cura di), Verso una riforma della responsabilità degli enti, cit., rispettivamente pp. 385 ss. e pp. 571 ss.